



Prot. n.22620

Chieti 29/03/2025

ORDINANZA SINDACALE N. 240

OGGETTO: Ordinanza Sindacale contingibile e urgente. Evento franoso in località strada Santa Maria Calvona. Interdizione all'uso del fabbricato sito in via per popoli civici n. 2 e 4 dal 29/03/2025 al 01/04/2025

IL SINDACO

Dato atto dell'allerta meteo pubblicata sul sito internet istituzionale della regione Allarmeteo del 27 marzo 2025 con cui si indicano criticità dei possibili effetti al suolo previsti nelle zone di allerta dell'Abruzzo a seguito di fenomeni meteorologici e idrologici. In particolare CRITICITÀ ORDINARIA/ALLERTA GIALLA per RISCHIO IDRAULICO DIFFUSO su ABRU-B (Bacino dell'Aterno), ABRU-C (Bacino del Pescara);

Rilevato che

nella giornata del 29/03/2025 si è verificato un evento franoso in località strada Santa Maria Calvona;

sul posto si sono recati i vigili del fuoco nonché personale tecnico del Comune e hanno effettuato un sopralluogo speditivo da quale è emerso che, visto anche il perdurare delle condizioni meteorologiche avverse, è opportuno allontanare temporaneamente le famiglie abitanti nel fabbricato a ridosso del fronte di frana nel civico n.2 e n. 4 come da verbale 4241 del 29/03/2025;

Considerato pertanto che al fine di prevenire ogni pericolo per la pubblica incolumità sussistono le condizioni di gravità e di urgenza per disporre:

- l'allontanamento temporaneo delle famiglie abitanti nel fabbricato a ridosso del fronte di frana nel civico n.2 e n. 4;

Dato atto che:

- ai sensi del comma 1, dell'articolo 6, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 il Sindaco è autorità territoriale di protezione civile;
- ai sensi del comma , dell'articolo 50, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

- ai sensi del comma 4 dell'articolo 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";
- ai sensi del comma 5, dell'articolo 12 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, "Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì, dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile"

Preso atto del verbale 4241 del 29/03/2025 del Vigili del Fuoco che si allega;

Ritenuto necessario intervenire con urgenza, adottando il presente provvedimento a scopo precauzionale, per tutelare la sicurezza dei cittadini;

Dato Atto che sussistono i presupposti per quanto sopra esposto per emettere un'ordinanza contingibile ed urgente al fine di assicurare la tutela della salute pubblica;

Visti

l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

l'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267

l'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i

D.lgs. n 1/2018 c odice della protezione civile

ORDINA

Per l'indifferibile urgenza di tutelare in via precauzionale la pubblica incolumità come indicato in premessa che qui si intende espressamente richiamata, l'allontanamento dal 29/03/2025 alle ore 20,00 del 01/04/2025 delle famiglie abitanti nel fabbricato a ridosso del fronte di frana nel civico n.2 e n. 4 di via per Popoli e in particolare:

Civico n. 2:

Civico n. 4

Nonché la chiusura temporanea per la medesima durata del pubblico esercizio denominato BAR Bistrot Michetti

AVVERTE

che le violazioni alla presente Ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art 650 C.P.;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi;
- pubblicata nel sito ufficiale del Comune di Chieti- Sezione ordinanze

trasmessa:

Comando di Polizia Municipale donatella.digiovanni@comune.chieti.it

Comando Carabinieri - tch29749@pec.carabinieri.it

Comando dei VV.FF. com.prev.chieti@cert.vigilifuoco.it

Questura dipps121.00f0@pecps.poliziadistato.it

Prefettura protocollo.prefch@pec.interno.it

che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Il Sindaco
Dott. Pietro Diego Ferrara